

Ordinanza/0024/TFNSD-2021-2022 Registro procedimenti n. 0120/TFNSD/2021-2022

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente
Roberto Proietti – Vice Presidente
Giuseppe Rotondo – Vice Presidente
Paolo Clarizia – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il giorno 11 aprile 2022, sul ricorso proposto dal sig. Matheus Sermino Pozzi contro Divisione Calcio a 5, Lega Nazionale Dilettanti – LND e Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, nonché nei confronti del sig. Antonio Molaro e della società ASD Arzignano C5, avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 772 del 15 febbraio 2022, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rileva che l'eccezione di inammissibilità della costituzione sollevata dalla difesa del ricorrente si fonda sul dettato dell'art. 49, comma 5, CGS che prevede la contestualità della comunicazione delle controdeduzioni di controparte senza peraltro stabilire la sanzione in caso di inosservanza di tale adempimento; d'altro lato l'art. 87, comma 1, CGS, che regola le modalità procedimentali inerenti l'udienza, prevede la sufficienza del deposito della memoria del resistente.

L'eccezione sollevata dal ricorrente, pur infondata, può essere stata originata dalla apparente antinomia delle due disposizioni e quindi il Tribunale ritiene scusabile tale posizione processuale e rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 3 maggio 2022 ore 12:00 con termini di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATOREIL PRESIDENTEPaolo ClariziaCarlo Sica

Depositato in data 11 aprile 2022.

IL SEGRETARIO Salvatore Floriddia